

## Il crocifisso e la libertà di non credere

di Ilaria Anrò \*

### 1. La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

Con la sentenza *Lautsi*<sup>1</sup> la Corte di Strasburgo è tornata a pronunciarsi sulla delicata materia del rapporto tra laicità e pluralismo a proposito della tutela della libertà di religione. All'origine della pronuncia vi è il ricorso della signora Lautsi, la quale lamentava la violazione da parte dello Stato italiano della libertà di religione di cui all'articolo 9 della CEDU, nonché del diritto all'istruzione di cui all'articolo 2 del Protocollo n°1, a causa dell'esposizione del crocifisso nelle aule della scuola frequentata dai suoi figli. Conformemente all'articolo 35 CEDU, la ricorrente ha previamente esaurito le vie di ricorso interne. In primis la signora Lautsi aveva, infatti, adito il Tribunale amministrativo regionale del Veneto, impugnando la decisione della scuola frequentata dai suoi figli di mantenere l'esposizione del crocifisso. Su richiesta della stessa ricorrente, il T.A.R. sollevava una questione di legittimità costituzionale presso il giudice delle leggi, in relazione alla compatibilità di tali disposizioni con alcune norme della Costituzione, ovvero gli articoli 2, 3, 7, 8, 9, 19 e 20. La Corte costituzionale, autorità precipuamente legittimata alla risoluzione di tali conflitti pertinenti alle concezioni morali ed etiche della società, con ordinanza n° 389 del 15 dicembre 2004 si dichiarava, tuttavia, non competente a rispondere al quesito, in quanto le disposizioni sottoposte al suo vaglio non erano contenute in una legge, ma in strumenti di rango inferiore. Il T.A.R. emetteva, dunque, la propria decisione in assenza di tale giudizio di costituzionalità, rigettando il ricorso della signora Lautsi e affermando che il crocifisso è un simbolo della storia e della cultura italiana, nonché dei principi di uguaglianza, libertà, tolleranza e laicità dello Stato. Il Consiglio di Stato, presso il quale la ricorrente aveva impugnato detta sentenza, confermava la legittimità dell'esposizione dei crocifissi, argomentando che la croce è anche un simbolo dei valori della vita civile.

Una volta giunta presso la Corte di Strasburgo, la ricorrente faceva valere che l'esposizione del crocifisso si fonda su disposizioni risalenti nel tempo, considerate tuttora in vigore anche se superate dagli accordi con la Santa Sede del 1984, le quali esprimevano una concezione confessionale

---

<sup>1</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Lautsi c. Italia*, ricorso n. 30814/06, sentenza del 3 novembre 2009.

dello Stato, oggi non più valida. Come ricostruito ai paragrafi 16 ss. della sentenza, tale prassi risale, infatti, a norme emanate dal Regno di Sardegna e a circolari del ministero dell'Istruzione pubblica tra il 1924 e il 1928. Il crocifisso, inoltre, ha principalmente una connotazione religiosa: di conseguenza, la sua esposizione nelle aule scolastiche avrebbe sostanzialmente il significato di privilegiare una religione rispetto alle altre, mentre lo Stato avrebbe l'obbligo di mantenere una posizione neutrale. Vi sarebbe, infine, un'indiscutibile pressione sui minori, in quanto con tale prassi lo Stato darebbe l'impressione di essere lontano da coloro che praticano altre religioni.

La difesa dello Stato italiano prendeva, invece, le mosse dall'analisi del significato attribuibile al crocifisso. Esso, infatti, oltre ad avere una connotazione religiosa, avrebbe un'indiscutibile funzione di evocare valori di uguaglianza e solidarietà condivisibili anche al di là della fede cristiana. In questo senso, esso potrebbe essere un segno perfettamente compatibile con la laicità dello Stato e decisamente non suscettibile di violare in alcun modo i diritti consacrati nella Convenzione. A tal fine occorrerebbe, infatti, riscontrare un'ingerenza attiva nei confronti dei soggetti, come la stessa Corte aveva accertato nella sentenza *Folgerø*<sup>2</sup>. In Italia, inoltre, la libertà di credere o non credere risulterebbe del tutto garantita, così come quella di educare i propri bambini conformemente alle convinzioni dei genitori, in quanto l'insegnamento è totalmente laico e pluralista e l'istruzione religiosa è facoltativa. La difesa italiana sottolineava, quindi, che in tali situazioni così complesse e delicate, legate alla storia e alla cultura di un paese, lo Stato gode di un grande margine di apprezzamento. In Europa non vi è, infatti, un approccio comune a tali questioni, in particolare per quanto riguarda il contenuto del principio di laicità e sulle sue implicazioni concrete, di conseguenza occorrerebbe lasciare un certo spazio per le valutazioni proprie di ogni ordinamento. La scelta di mantenere o no i crocifissi nelle aule scolastiche dipenderebbe, infatti, da scelte di opportunità e non di legittimità, in quanto occorrerebbe tenere conto della storia e della cultura di un paese.

Al fine di rendere la propria decisione sulla delicata questione, la Corte di Strasburgo ha preliminarmente ricostruito i principi generali sviluppati dalla propria giurisprudenza relativamente all'interpretazione dell'articolo 2 del Protocollo 1. Innanzitutto la Corte ricorda che tale norma deve essere letta alla luce degli articoli 8, 9 e 10 della CEDU. Il diritto all'istruzione nel rispetto delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori deve essere tutelato sia nell'ambito dell'insegnamento privato che pubblico. Si tratta di una norma diretta alla salvaguardia del pluralismo e alla tutela della scuola

---

<sup>2</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Folgerø c. Norvegia*, n° 15472/02, sentenza del 29 giugno 2007.

come luogo di incontro di differenti religioni e culture. Lo Stato deve vegliare a che l'insegnamento sia caratterizzato da obiettività e pluralismo, mantenendo un approccio neutrale ed imparziale. Facendo applicazione di questi principi, la Corte afferma che sussiste per lo Stato l'obbligo di astenersi dall'imporre, direttamente o indirettamente, delle convinzioni religiose nei luoghi affidati alla propria tutela. Ciò varrebbe, a maggior ragione, nelle scuole, poiché lì il potere dello Stato si esplica nei confronti di soggetti, i quali non hanno ancora raggiunto una capacità critica che consenta loro di prendere le distanze rispetto ad un messaggio di preferenza per una religione rispetto ad un'altra. La questione da risolvere, secondo la Corte, è dunque se lo Stato, imponendo l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche ha correttamente vegliato a che, nell'esercizio delle sue funzioni di educazione e insegnamento, le informazioni siano diffuse in maniera obiettiva, critica e pluralista e ha rispettato le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori, conformemente all'articolo 2 del Protocollo n°1. La Corte esamina previamente la natura del crocifisso come simbolo religioso e il suo impatto sui ragazzi in età scolare. La Corte cita in proposito una propria sentenza<sup>3</sup> in cui aveva stabilito che nei paesi ove la grande maggioranza della popolazione aderisce ad una determinata religione, la manifestazione di riti e simboli della stessa, in assenza di restrizioni di luogo e forma, può comportare una pressione sugli studenti che non la praticano o che aderiscono ad un'altra religione. La Corte rileva che il crocifisso è essenzialmente un segno religioso, rifiutando le argomentazioni dello Stato italiano circa i diversi significati attribuibili allo stesso, e prosegue affermando che la sua presenza nelle aule scolastiche va al di là dell'utilizzo dei simboli in contesti storici precisi. La Corte riconosce che si tratta di un simbolo forte, che può dare l'impressione agli studenti di essere in un ambiente scolastico improntato ad una particolare religione. Ciò che può essere incoraggiante per alcuni, sostiene il giudice europeo, può turbare interiormente altri che non professano la stessa religione. La libertà di non credere, secondo la Corte, non può essere limitata all'assenza di cerimonie o insegnamenti religiosi, ma deve estendersi alle pratiche e ai simboli che esprimono una certa convinzione, una religione o l'ateismo. Lo Stato è, dunque, tenuto ad una totale neutralità confessionale nell'ambito dell'insegnamento pubblico, obbligatorio. La conclusione della Corte è che lo Stato, imponendo l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, ha violato il diritto dei genitori di educare i propri figli secondo le proprie convinzioni ed il diritto dei bambini in età scolare di credere o di non credere.

---

<sup>3</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo (Commissione), *Karaduman c. Turchia*, ricorso n° 16278/90, decisione del 3 maggio 1993.

## 2. Il margine di apprezzamento degli Stati a proposito della libertà di religione e il principio di laicità

Sebbene il caso sottoposto alla Corte di Strasburgo riguardi principalmente il diritto all'istruzione di cui all'articolo 2 del Protocollo n°1, la sua risoluzione dipende in gran parte dall'interpretazione del diritto alla libertà di religione di cui all'articolo 9 della CEDU, in quanto le due norme devono essere lette in combinato disposto, come specificato dalla Corte. Occorre preservare, infatti, il "pluralismo educativo", essenziale in una società democratica<sup>4</sup> insieme alla libertà di professare o meno una religione. Il problema era già stato affrontato in passato a proposito della questione del velo islamico nelle scuole: anche in tali pronunce la Corte aveva, infatti, esaminato la questione del delicato bilanciamento tra il diritto di credere in una determinata religione e di professarla pubblicamente e la necessità di garantire laicità e pluralismo nell'ambito dell'istruzione<sup>5</sup>. Il riferimento è alle pronunce *Karaduman c. Turchia*<sup>6</sup>, *Sahin c. Turchia*<sup>7</sup> e *Dahlab c. Svizzera*<sup>8</sup>: in tutti e tre i casi, le ricorrenti, donne di religione islamica, avevano fatto ricorso alla Corte di Strasburgo lamentando una violazione dell'articolo 9 CEDU in ragione del divieto di indossare il velo negli edifici scolastici. Nei primi due casi si trattava di studentesse, nell'ultimo di un'insegnante. In tali sentenze la Corte ha riconosciuto la necessità di lasciare allo Stato in questione un ampio margine di apprezzamento per bilanciare i diversi interessi in gioco: le disposizioni nazionali che vietavano il velo avevano, infatti, lo scopo di salvaguardare il principio di laicità, nonché la tutela dell'ordine pubblico. In *Karaduman* l'allora Commissione<sup>9</sup> dei diritti dell'uomo sanciva che "The Commission has previously ruled that Article 9 of the Convention does not always guarantee the right to behave in the public sphere in a way which is dictated by such a belief". Essa rilevava poi che la ricorrente, scegliendo di proseguire la propria istruzione in un'università pubblica si era automaticamente sottoposta alle regole di tale istituzione dirette a restringere la libertà di religione degli studenti per favorire la reciproca

---

<sup>4</sup> Cfr. Sentenza *Lautsi* cit., par. 47.

<sup>5</sup> Cfr. T. LEWIS, *What not to wear: religious rights, the European court, and the margin of appreciation*, in *ICQL*, 2007, pp. 395-414.

<sup>6</sup> Decisione cit., nota 3.

<sup>7</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Sahin c. Turchia*, ricorso n.° 44774/98, sentenza del 10 novembre 2005.

<sup>8</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Dahlab c. Svizzera*, ricorso n.° 42393/98, decisione del 15 febbraio 2001.

<sup>9</sup> Come è noto, la Commissione era un organo quasi giurisdizionale istituito dalla CEDU che operava svolgendo un esame preliminare della questione sottoposta alla Corte circa la ricevibilità e fornendo il proprio parere. Il Protocollo n° 11 dell'11 maggio 1994 ha fuso la Commissione e la Corte europea dei diritti dell'uomo in un unico organo giurisdizionale.

tolleranza e un'armonica convivenza. La discussa regolamentazione turca, inoltre, trovava la propria giustificazione nell'esigenza di evitare gli estremismi e salvaguardare l'ordine pubblico. La restrizione alla libertà di religione della ricorrente era dunque giustificata e conforme al principio di proporzionalità. Analoghi ragionamenti venivano effettuati dalla Corte negli altri casi. In *Sahin*, in particolare, la Corte sottolineava che nelle questioni attinenti alla religione lo Stato deve godere di un ampio margine di apprezzamento: "By reason of their direct and continuous contact with the education community the universities authorities are in principle better placed than an International court to evaluate local needs and conditions or the requirements of a particular course [...]. Article 9 does not always confer a right to behave in a manner governed by religious belief [...] and does not confer on people who does so the right to disregard rules to have proved to be justified"<sup>10</sup>. Nel valutare la legittimità di restrizioni alla libertà di professare una determinata religione la Corte ha, dunque, lasciato agli Stati un ampio margine di apprezzamento consentendo loro di scegliere il livello e le modalità di tutela di tale diritto in relazione ad altri interessi nazionali. La dottrina del margine di apprezzamento<sup>11</sup> indica, infatti, lo spazio lasciato agli Stati nell'applicazione della Convenzione per bilanciare l'adempimento degli obblighi pattizi con la tutela di altre esigenze statali. La Corte di Strasburgo veglia sul rispetto da parte degli Stati dei diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione, ma in alcuni casi lascia un margine di deroga per consentire agli stessi il perseguimento di altri interessi statali, nonché uno spazio di scelta e valutazione di questi ultimi. Tale tecnica giudiziaria, la quale si traduce in un *self-restraint* della Corte di fronte alle decisioni nazionali, viene impiegata soprattutto quando la Corte non è in grado di riscontrare un certo consenso europeo sul trattamento di una particolare questione, ovvero sulla tutela di un determinato diritto. Poiché non vi è uniformità negli ordinamenti degli Stati che compongono il Consiglio d'Europa circa i contenuti del principio di laicità e i limiti del diritto alla libertà di professare una religione, la Corte ha prudentemente lasciato ad essi tale spazio di valutazione, vigilando, tuttavia, sulla giustificazione di eventuali restrizioni a tale diritto e sul principio di proporzionalità.

---

<sup>10</sup> Cfr. Sentenza *Sahin* cit., par. 121.

<sup>11</sup> Cfr. Y. ARAI-TAKAHASHI, *The defensibility of the margin of appreciation doctrine in the ECHR: value-pluralism in the European integration*, in *Revue Européenne de Droit Public*, 2001, p. 1162 ss.; R. ST. J. MACDONALD, *The margin of appreciation in the jurisprudence of the European Court of Human Rights*, in *Collected Courses of the Academy of European Law*, 1992, p. 95 ss.; H. C. YORROW, *The margin of appreciation doctrine in the dynamics of European human rights jurisprudence*, L'Aja, 1996.

L'articolo 9 CEDU<sup>12</sup> prevede la libertà di religione sia come diritto di credere che come diritto di non credere: si parla in proposito di "libertà negativa", in quanto la libertà di coscienza e di religione deve estendersi sino al punto di consentire ad un soggetto di non scegliere del tutto se aderire o meno a qualche corrente religiosa o filosofica. Si tratta della libertà in discussione nella sentenza *Lautsi*: la ricorrente lamentava, infatti, che la presenza del crocifisso potesse avere un impatto tale sugli studenti da influenzarli o turbarli, in quanto non aderenti alla religione cattolica. La Corte di Strasburgo ha preso posizione sul punto sancendo che "La liberté négative n'est pas limitée à l'absence de services religieux ou d'enseignement religieux. Elle s'étend aux pratiques et aux symboles exprimant, en particulier ou en général, une croyance, une religion ou l'athéisme. Ce droit négatif mérite une protection particulière si c'est l'Etat qui exprime une croyance et si la personne est placée dans une situation dont elle ne peut se dégager ou seulement en consentant des efforts et un sacrifice disproportionnés"<sup>13</sup>. Sembra, dunque, che la Corte di Strasburgo abbia deciso di conferire una protezione più ampia alla libertà di non credere rispetto a quella di credere. Ne è prova il fatto che la Corte respinge la difesa italiana decidendo di non consentire un margine di apprezzamento alle autorità nazionali, a differenza dei casi relativi al velo islamico, in cui è stata lasciata allo Stato la scelta della restrizione della libertà di religione per tenere conto di altre esigenze nazionali. Sarebbe stato, invece, opportuno che la Corte mantenesse lo stesso atteggiamento del passato consentendo alle autorità nazionali di effettuare un giudizio di opportunità tenendo presenti la cultura e la storia dell'Italia, nonché di riconsiderare le ragioni di una tale prassi e la sensibilità della società attuale. Con la pronuncia in esame, quindi, la Corte prende posizione circa la determinazione a livello europeo del contenuto del principio di laicità. Come è noto tale principio può essere soggetto a diverse interpretazioni: esso può essere inteso come implicante la necessità di mantenere uno spazio pubblico neutrale secondo il modello francese, oppure come favorevole alla presenza di una pluralità di espressioni religiose per la costruzione del bene comune<sup>14</sup>. Tutelando la libertà di religione "negativa" in misura più ampia rispetto a quella positiva, non consentendo il margine di apprezzamento di uno Stato in un caso a differenza dell'altro, la Corte ha dunque inteso fissare uno standard di laicità coincidente con la neutralità del modello francese. Si spiega in tal modo la condanna

<sup>12</sup> Cfr. R. ERGEC, *Protection européenne et internationale des droits de l'homme*, Bruxelles, 2006 ; J.L. CHARRIER, *Code de la Convention européenne des droits de l'homme*, Parigi, 2005.

<sup>13</sup> Cfr. Sentenza *Lautsi* cit., par. 55.

<sup>14</sup> Cfr. L. VIOLINI, *Bioetica e laicità*, in *Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI; Atti del Convegno nazionale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, Padova, 2008.

dell'Italia nel caso di specie, anche senza effettuare un test di proporzionalità della violazione della libertà negativa. La Corte non ha infatti considerato in che misura l'esposizione del crocifisso restringeva la libertà di non credere degli studenti, non trattandosi di un comportamento attivo, ma semplicemente dell'esposizione di un'immagine.

Una tale pronuncia appare, dunque, imporre una svolta decisiva circa la considerazione del ruolo della libertà di religione negli ordinamenti del Consiglio d'Europa nella misura in cui viene dettato un preciso standard di laicità dello Stato, senza lasciare agli Stati un margine di apprezzamento in proposito, a differenza dell'orientamento portato avanti dalla Corte a proposito della libertà di credere. Occorrerà attendere l'esito del riesame che lo Stato italiano ha deciso di richiedere ai sensi dell'articolo 43 CEDU per vedere se tale posizione sarà confermata o la Corte tornerà ad adottare una posizione di *self-restraint* in considerazione delle diverse concezioni nazionali.

\*Dottoranda di Diritto dell'Unione europea presso l'Università degli studi di Milano.